

Consiglio per la Lega delle Nazioni il 24 luglio 1922, mentre affida l'amministrazione della Palestina a Sua Maestà Britannica quale potenza mandataria, rendendola responsabile dell'adempimento della dichiarazione del 2 novembre 1917, riconosce il legame storico fra il popolo ebraico e la Palestina;

Dato che l'art. 4 del Mandato prevede il riconoscimento di un' adatta Rappresentanza Ebraica (Jewish Agency), quale ente pubblico, con lo scopo di dare il suo consiglio e collaborare con l'Amministrazione della Palestina in quelle materie economiche, sociali e d'altra natura, che possano riguardare la creazione della sede Nazionale Ebraica e gli interessi della popolazione ebraica in Palestina, e di assistere e prendere parte sempre sotto il controllo dell'Amministrazione, allo sviluppo del Paese, e che lo stesso articolo designa l'Organizzazione Sionistica come tale Rappresentanza con l'incarico di prendere delle misure, in accordo con la Potenza Mandataria, per assicurare la collaborazione di tutti gli ebrei desiderosi di aiutare la creazione della Sede Nazionale Ebraica;

Dato che, allo scopo di ottenere tale collaborazione, l'Organizzazione Sionistica ha proposto la co-

stituzione di una Rappresentanza Ebraica allargata, in cui sia dato un posto adeguato ai non -zionisti in modo di permettere loro di partecipare, unitamente all'Organizzazione Sionistica, ai privilegi e alle responsabilità della Rappresentanza Ebraica; e

Dato che i sottoscritti, rappresentanti rispettivamente l'Organizzazione Sionistica e gli enti ebraici dei vari paesi non aderenti all'Organizzazione Sionistica e desiderosi di partecipare alla Rappresentanza Ebraica, si sono adunati per redigere la costituzione della Rappresentanza allargata;

viene convenuto quanto segue :

DEFINIZIONI -

1) Ai fini di quest'accordo : -

" Il Mandato " significa il Mandato per la Palestina, come accettato da Sua Maestà Britannica e confermato dal Consiglio della Lega delle Nazioni il 24 luglio 1922

" La Rappresentanza " significa la Rappresentanza Ebraica (Jewish Agency) allargata per la Palestina come costituita da questo accordo.

" Sionista " significa una persona, che fa parte della Rappresentanza in qualità di membro e rappresentante dell'Organizzazione Sionistica.

" Non Sionista" significa una persona, che fa parte della Rappresentanza, ad altro titolo che non quello di membro e rappresentante dell'Organizzazione Sionistica.

Gli aggettivi "Sionista" e "Non Sionista" hanno i significati corrispondenti.

TITOLO DELLA RAPPRESENTANZA =

2. La Rappresentanza sarà conosciuta e descritta come rappresentanza Ebraica (Jewish Agency) per la Palestina.

SCOPO DELLA RAPPRESENTANZA =

3. Lo scopo della rappresentanza sarà quello di adempiere alle funzioni di Rappresentanza Ebraica come stabilito nel Mandato, essendo inteso che la Rappresentanza dovrà occuparsi degli oggetti che rientrano nei suoi fini in modo tale da condurre alla realizzazione delle mete seguenti, e precisamente :

a) l'immigrazione ebraica deve essere incoraggiata e promossa nella misura più ampia possibile, essendo riconosciuto che, tanto agli immigrati operai, quanto agli immigrati con mezzi propri, dovrà essere accordata una considerazione favorevole

b) Le attività della Rappresentanza Ebraica dovranno includere nei loro fini delle provvidenze che corri-

spondono ai bisogni religiosi ebraici, essendo chiaramente inteso che la libertà individuale di coscienza dovrà rimanere rispettata e garantita.

c) Dovranno essere curate la lingua ebraica e la cultura ebraica.

d) La terra dovrà essere acquistata come proprietà ebraica, e, secondo le norme dell'art. 10 di questo Accordo, il possesso delle terre acquistate dovrà essere intitolato al Keren Kajemeth Leisrael (Fondo Nazionale Ebraico) allo scopo che esso sia considerato quale patrimonio inalienabile del popolo ebraico.

e) La Rappresentanza dovrà promuovere la colonizzazione agricola basata sul lavoro ebraico, e in tutte le opere o imprese compiute o promosse dalla Rappresentanza, dovrà adottarsi, come principio, l'impiego del lavoro ebraico.

In quanto siano soddisfatte le esigenze di rendimento economico, la forma sociale di ogni colonia, che potrà essere creata in Palestina, dovrà ritenersi cosa riguardante i coloni, purché sia sempre riservato al giudizio della Rappresentanza Ebraica di determinare la sanità e praticità economica di ogni piano di colonizzazione, prima che siano adoperati per una particolare colonia i mezzi che si trovino sotto il controllo della Rappresentanza.

ORGANI DELLA RAPPRESENTANZA =

4 (1) Gli Organi della Rappresentanza saranno:

- a) il Consiglio;
- b) Il Comitato Amministrativo
- c) l'Esecutivo.

(2) La Rappresentanza avrà un Presidente, il quale salvo diversa deliberazione per un voto affermativo di tre quarti dei membri del Consiglio pro tempore, sarà il Presidente in carica dell'Organizzazione Sionistica.

IL CONSIGLIO =

5. (1) Il Consiglio sarà il supremo ente direttivo della Rappresentanza. Esso sarà l'ultima istanza in tutte le questioni nell'ambito giurisdizionale della Rappresentanza e, sempre secondo la norma dell'art. 3., dovrà fissare i principi direttivi della politica.

(2) Il Consiglio dovrà essere composto per una metà dai rappresentanti dell'Organizzazione Sionistica e per l'altra metà da rappresentanti di non sionisti di vari paesi, secondo la ripartizione indicata nella lista allegata a questo accordo, salvo quelle modificazioni che in tale lista possano essere fatte di tempo in tempo in seguito ad un voto di non meno di due terzi di tutti i membri del Consiglio pro-tempore.

L'Organizzazione Sionistica avrà sempre diritto allo stesso numero di seggi quanti sono riservati, in accordo con la lista o le modificazioni introdotte dal Consiglio, ai non-sionisti che in un dato momento abbiano diritti di rappresentanza nel Consiglio.

(3) L'Organizzazione Sionistica nominerà i suoi rappresentanti secondo la sua pratica costituzionale. I non-sionisti dei vari paesi che abbiano diritto di rappresentanza nel Consiglio, nomineranno i loro rappresentanti in modo che possa apparire in ogni caso particolare più adatto alle condizioni locali, purché sia riconosciuto come principio direttivo, che il metodo di nomina debba avere, in quanto sia possibile, un carattere democratico. I membri del Consiglio dovranno essere nominati prima di ogni riunione ordinaria del Consiglio stesso.

(4) Nel caso in cui rimanga vacante un seggio, il posto sarà coperto nei modi seguenti :

a) Se l'ente, che aveva eletto il membro di cui si è reso vacante il posto, ha deciso analogamente, il seggio sarà occupato dalla prima persona iscritta nella lista dei sostituti nominati dall'Ente stesso secondo le norme dell'art. 8.

b) In mancanza di una simile decisione, l'ente, che ha no-

minato il membro il cui seggio divenne vacante, sarà autorizzato a procedere ad una nuova nomina.

5) L'Ufficio dei Direttori del Fondo di ricostruzione Palestinese (Keren Hajesod), l'Ufficio dei Direttori del Fondo Nazionale Ebraico (Keren Hajemeth le-Izrael) e gli enti direttivi di quelle altre organizzazioni che potranno in seguito essere determinate dal Consiglio, saranno singolarmente invitate a mandare un rappresentante ad assistere alle sedute del Consiglio, senza avere però diritto a voto

6) Le sedute ordinarie del Consiglio saranno convocate dall'Esecutivo ogni due anni. Ad ogni seduta ordinaria l'Esecutivo presenterà un rapporto particolareggiato di tutte le attività della Rappresentanza e sulle condizioni in Palestina. L'Esecutivo sottoporrà pure un rapporto dettagliato sulla situazione finanziaria della Rappresentanza, accompagnato da un bilancio firmato dai revisori e da una esposizione dei conti. I lavori della seduta comprenderanno l'esame di tale rapporto, del bilancio e dei conti e l'approvazione di un bilancio per quel periodo, che sarà fissato dal Consiglio

7) In caso di necessità, l'Esecutivo, con l'approvazione del Comitato Amministrativo, può in ogni momento convocare

una seduta straordinaria del Consiglio e la convocherà pure se è richiesta dal Comitato Amministrativo. Una seduta straordinaria del Consiglio può essere convocata anche dal Presidente della Rappresentanza nelle circostanze menzionate nell'art. 12(4).

(8) Il Consiglio nominerà un Presidente e un Presidente aggiunto e può nominare un Presidente a latere e uno o più vice-Presidenti.

(9) La persona che presiede una seduta del Consiglio non perderà per questo alcun diritto di voto, che gli spetta quale membro del Consiglio, ma egli non avrà nessun voto aggiunto o decisivo in caso di parità di voti.

IL COMITATO AMMINISTRATIVO

6 (1) Il Comitato Amministrativo conterà di quaranta membri, di cui venti saranno nominati dai membri Sionisti del Consiglio fra essi stessi e venti saranno nominati dai membri non-sionisti del Consiglio fra i loro colleghi, essendo inteso che il Comitato dovrà essere considerato come un tutto unico con una responsabilità collettiva nei riguardi del Consiglio. I membri dell'Esecutivo saranno autorizzati ad assistere alle sedute del Comitato Amministrativo, senza però diritto di voto.

(2) I Membri del Comitato Amministrativo dureranno in carica da una seduta ordinaria del Consiglio alla

seguinte . I seggi si renderanno vacanti nel periodo fra le due sedute ordinarie del Consiglio saranno coperte nel modo seguente :

a) Se il seggio è vacante fra i membri sionisti del Comitato amministrativo, esso sarà coperto da persona designata dalla Organizzazione Sionistica;

b) Se il seggio si è reso vacante fra i membri non sionisti del Comitato Amministrativo, esso sarà coperto nel modo che sarà determinato dai rimanenti membri non-sionisti del Comitato Amministrativo.

(3) L'Ufficio dei Direttori del Fondo di Ricostruzione Palestinese (Keren Hajesod) e del Fondo Nazionale Ebraico (Keren Hajemeth le -Israel) e gli enti direttivi di quelle altre organizzazioni che potranno in seguito essere determinate dal Consiglio, saranno indicati singolarmente a mandare un rappresentante ad assistere alle sedute del Comitato Amministrativo senza però avere diritto di voto.

(4) Il Comitato Amministrativo nominerà un Presidente e può nominare un Presidente a latere. Esso avrà pure il diritto di costituire quei sotto-comitati e quelle commissioni consultive che riterrà di tempo in tempo utili.

(5) Il Comitato Amministrativo si riunirà di tempo in tempo nell' intervallo fra le sedute del Consiglio per ricevere ed esaminare i rapporti dell' Esecutivo e per

decidere, nello stesso intervallo, sulle questioni di politica ed esercitare la generale autorità e sorveglianza sulle attività della Rappresentanza e sulla condotta dei suoi affari.

Ogni azione compiuta dal Consiglio sarà impegnativa per il Comitato Amministrativo il che non esclude che

I) Il Consiglio possa conferire al Comitato quei poteri discrezionali che ritenga opportuni;

II) Si possa ritenere conferita dal Consiglio al Comitato l'autorità di modificare o non osservare una qualunque decisione del Consiglio purchè siano rispettate le condizioni seguenti :

a) Una proposta di modificare o non osservare una deliberazione del Consiglio non dovrà essere presa in considerazione salvo che il Comitato non abbia prima deciso con un voto di tre quarti dei membri votanti che circostanze imprevedute abbiano reso impossibile o non desiderabile l'attuazione di tale deliberazione;

b) Ogni proposta simile dovrà essere ugualmente sostenuta in seno al Comitato Amministrativo dal voto di tre quarti dei membri votanti.

(c) Per quanto le circostanze lo permettano, il Comitato Amministrativo si radunerà ogni sei mesi. La data e la sede

delle sue sedute saranno fissate dal suo Presidente d'accordo col Presidente della Rappresentanza. Il Presidente in unione col Presidente della Rappresentanza può in qualunque tempo convocare una seduta straordinaria della Rappresentanza e la convocherà pure se richiesta dal Presidente della Rappresentanza o da almeno un terzo dei membri del Comitato Amministrativo.

L'ESECUTIVO

7. (1) L'esecutivo sarà incaricato della direzione degli affari correnti della Rappresentanza in armonia con la costituzione della Rappresentanza e secondo le direttive, che gli potranno essere date di tempo in tempo dal Consiglio o dal Comitato Amministrativo nell'esercizio dei suoi rispettivi poteri costituzionali.

(2) A meno che e fino a che non sia deciso altrimenti dalla maggioranza sia dei membri sionisti che di quelli non sionisti del Consiglio, l'Esecutivo sarà eletto nei modi seguenti :

a) Fermo rimanendo le clausole del comma (e), il Consiglio nominerà in ogni seduta ordinaria un Esecutivo che rimarrà in carica fino alla seguente seduta ordinaria del Consiglio. L'esecutivo conterà di tante persone un numero pari, quante saranno fissate dal Comitato Am-

ministrativo in una seduta tenuta non più di sei mesi
 prima di ogni seduta ordinaria del Consiglio. Dei membri
 così nominati, una metà sarà nominata dai membri non sio-
 nisti del Consiglio, e l'altra metà dall'Organizzazione
 Sionistica. Se le nomine fino al prescritto numero non
 saranno fatte dai membri non sionisti del Consiglio, l'Or-
 ganizzazione Sionistica sarà autorizzata di colmare il
 seggio o i seggi rimanenti vacanti.

(b) Per il periodo che si chiude al 30 settembre 1930, l'Ese-
 cutivo sarà composto di dodici persone, di cui otto saran-
 no nominate dall'Organizzazione Sionistica e quattro dai
 membri non sionisti del Consiglio. Dal 1° ottobre 1930
 fino alla prima seduta ordinaria del Consiglio tenuta
 dopo questa data, l'Esecutivo conterà di otto membri, dei
 quali quattro saranno nominati dall'Organizzazione Sioni-
 stica e quattro dai Membri non sionisti del Consiglio.
 Fino al 1° ottobre 1930 e quindi fino alla prima sedu-
 ta ordinaria del Consiglio, tenuta dopo questa data, sarà
 convenuto che i membri non sionisti del Consiglio ab-
 biano delegato al loro diritto di nominare di membri non
 Sionisti del Comitato Amministrativo, e le persone nomi-
 nate quale membri dell'Esecutivo, fino al numero prescri-
 to, dai non sionisti del Comitato Amministrativo si inten-

deranno come nominate debitamente dal Consiglio; se però le nomine fino al prescritto numero non saranno state fatte dai membri non sionisti del Comitato Amministrativo nei sei mesi seguenti la data di questo accordo o nei sei mesi dopo il 1° ottobre 1930, qualunque sia il caso, l'Organizzazione Sionistica sarà autorizzata a colmare il seggio o i seggi rimanenti vacanti.

(3). Qualora si verificchino nell'Esecutivo delle vacanze non causate da dimissioni alla scadenza del termine di carica, esse saranno colmate dal Comitato Amministrativo in modo che un candidato dell'Organizzazione Sionistica, sia sostituito da una persona nominata dalla medesima Organizzazione Sionistica, ed un candidato dei membri non sionisti del Consiglio sia sostituito da una persona nominata dai membri non sionisti del Comitato Amministrativo.

(4). L'Esecutivo sarà considerato formante un tutto unico, con responsabilità collettiva.

(5). Gli uffici dell'Esecutivo della Rappresentanza avranno sede a Gerusalemme. Un ufficio della rappresentanza sarà mantenuto a Londra sotto la Direzione del Presidente della Rappresentanza stessa, insieme con tanti membri dell'Esecutivo che potranno essere designati dal Consiglio.

d'accordo col Presidente; tale ufficio sarà specialmente incaricato dei rapporti fra la Potenza Mandataria e la Rappresentanza

(6) L'Esecutivo, mentre ordinariamente si radunerà secondo i casi, a Gerusalemme o a Londra, avrà piena facoltà in circostanze eccezionali di radunarsi in qualsiasi altro luogo, che sarà preferito della maggioranza dei suoi membri.

LA RAPPRESENTANZA DEI MEMBRI ASSENTI

8 (1) Per ogni membro, sia della parte Sionistica che di quella non Sionistica del Consiglio o del Comitato Amministrativo, l'ente che ha nominato tale membro avrà diritto di nominare non più di tre membri sostituti che saranno in carica per tanto tempo, quanto spetterebbe loro se fossero membri effettivi.

(2) Ogni membro, che non sia personalmente presente ad una seduta del Consiglio o del Comitato Amministrativo, secondo i casi, avrà diritto di essere rappresentato da qualunque persona risieda essa o no nel medesimo paese, il cui nome sia compreso nella lista dei membri sostituiti; se egli risiede in un continente diverso da quello in cui si tiene la riunione, egli avrà diritto,

se non potrà essere rappresentato da un membro sostituto, di incaricare per iscritto ed a sua scelta un'altro membro del Consiglio o del Comitato Amministrativo, secondo i casi, di votare per conto suo; nessuno però, sia che partecipi come membro effettivo o come membro sostituto, potrà avere più di quattro voti in tutto, compreso il suo, se si tratti di una seduta del Consiglio, e più di due voti in tutto, compreso il suo, se si tratti di una seduta del Comitato Amministrativo. Ai fini di questo paragrafo la Palestina sarà considerata come parte dell'Europa.

ERETZ ISRAEL (PALESTINE) FOUNDATION FUND (KEREN HAJESOD)

(1) Se e fino a quando non sia diversamente deciso dal Consiglio, il Fondo di Ricostruzione Palestinese (Keren Hajesod) sarà il principale strumento finanziario della Rappresentanza per la copertura del suo bilancio.

(2) L'Organizzazione Sionistica, dal momento in cui questo accordo sarà entrato in vigore, accetta che

(1) La facoltà di nominare i Direttori del Fondo di ricostruzione Palestinese conferita dallo Statuto dell'Eretz Israel (Palestine) Foundation Fund (Keren Hajesod) all'Esecutivo dell'Organizzazione Sionistica, sia esercitata nei modi che saranno indicati dal Consiglio della

Rappresentanza, convenendosi però, che i membri Sionisti e non sionisti del Consiglio abbiano rispettivamente il diritto di nominare metà delle persone, che dovrebbero essere nominate dall'Esecutivo.

(11) L'Ufficio dei Direttori dovrà porre tutto il reddito netto del Fondo a disposizione della Rappresentanza, la quale da parte sua includerà nel suo bilancio una somma adeguata per far fronte agli obblighi esistenti al momento in cui quest'accordo entrerà in vigore.

JEWISH NATIONAL FUND (KEREN KAJEMETH LE-ISRAEL) =

10. (1) Nulla in questo accordo dovrà influire sull'organizzazione e sugli statuti del Fondo Nazionale Ebraico (Keren Kajemeth le-Israel) sulle sue relazioni con l'Organizzazione Sionistica, o sui suoi diritti di far appello al pubblico ebraico per avere il sostegno finanziario, dopo essersi debitamente consultato con la Rappresentanza

(2). Salvo quanto sarà qui specificato, tutti i terreni acquistati con i fondi provenienti dalla Rappresentanza Ebraica dovranno essere ^{manovati} sotto la direzione della Rappresentanza stessa per il tramite del Fondo Nazionale Ebraico (Keren Kajemeth le-Israel) e l'irtestazione dei terreni così acquistati dovrà essere tutta a nome del Fondo Nazionale Ebraico, allo scopo che essi siano ritenuti quale proprietà inalienabile del popolo ebraico

convenendosi però : 1) che i modi e le condizioni , in cui la proprietà così ottenuta dal Fondo Nazionale Ebraico sarà impiegata , occupata , affittata o posseduta da persone singole , Società o enti sieno preventivamente approvati e sanzionati dalla Rappresentanza Ebraica , e che qualsivoglia cambiamento o modificazione , che possa essere fatta in qualunque tempo in rapporto a quanto sopra , ottenga separatamente l'approvazione e la sanzione della Rappresentanza Ebraica : 2) che questo non vada inteso quale intenzione di scoraggiare l'acquisto dei terreni con fondi privati , in quanto quei terreni non siano acquistati a fini di speculazione o in inimicizia ai fini dei progetti del Fondo Nazionale Ebraico e della Rappresentanza Ebraica , e che quest'ultima nell'esercizio della sua discrezione , sia posta in grado di investire obbligazioni , cedole ed altri titoli di qualsivoglia ente , ora esistente o che in avvenire si organizzi , per facilitare l'acquisto di terreni in Palestina da parte di persone private : 3) che ciò non vada inteso come mezzo di interferenza verso la realizzazione di quella politica , che la Rappresentanza Ebraica potrà adottare per aiutare coloro che tentassero di insediarsi sulla terra con mezzi propri , in quei modi e in quelle condizioni , che non siano inconcepibili con la politica fonda-

mentale qui sopra esposta.

MEMBRI DELLA RAPPRESENTANZA =

11. (1) Oltre ai non sionisti dei vari paesi, i cui rappresentanti sono compresi fra i firmatari di questo accordo, sarà data facoltà di partecipazione alla Rappresentanza ad Enti di ebrei di altri paesi, non appartenenti all'Organizzazione Sionistica, alla loro adesione a questo accordo mediante rappresentanti debitamente autorizzati; essi avranno quindi diritto ad essere rappresentati nel Consiglio in base alla ripartizione indicata nella lista annessa, salvo quelle modificazioni della detta lista che il Consiglio potrà introdurre, come previsto dall'art. 5(2).

(2) Ad ogni seduta del Consiglio le credenziali, tanto dei sionisti, che dei non sionisti, saranno esaminate da una Commissione di verifica composta in egual numero da membri sionisti e non sionisti del Consiglio. Nel caso di parità di voti nel seno della Commissione di verifica, la decisione spetterà al Presidente del Consiglio.

SCADENZA DELL'ACCORDO =

12 (1) La Rappresentanza Ebraica allargata per la

palestina, costituita da questo accordo, potrà essere
 sciolta in forza di un voto di non meno di due terzi
 di tutti i componenti del Consiglio come risulterà
 costituita a quell'epoca in una seduta del Consiglio
 tenuta tre mesi dopo la comunicazione per iscritto
 ai membri che in quella seduta si propone di deci-
 dere sullo scioglimento della Rappresentanza allargata

(2) Ognuna delle parti contraenti di questo accordo,
 che non sia l'Organizzazione Sionistica, può dar no-
 tifica al Presidente della Rappresentanza della sua
 intenzione di denunciare questo accordo; tale noti-
 fica, se non sia ritirata, diventerà esecutiva per
 quella parte al termine di un anno dalla data in cui
 è stata data e da quel momento essa parte cesserà
 di aver diritto ad essere rappresentata nel Consiglio

(3) Se qualcuna delle parti contraenti, di cui all'o-
 articolo precedente, non si sia fatta rappresentare
 sia direttamente che nei modi preveduti dall'art. 8,
 a due successive sedute ordinarie del Consiglio, sarà
 ritenuto che la tale parte abbia denunciato l'accor-
 do e abbia cessato di aver diritto ad essere rappre-
 sentata nel Consiglio. Il Consiglio o, nell'interval-
 lo delle due sedute, il Comitato Amministrativo pos-

sono tuttavia reintegrare quella parte entro un anno dalla data dell'ultima seduta ordinaria del Consiglio nella quale esse non si sia fatta rappresentare. (4). Nel caso di ritiro, sia a norma del comma(2) o del Comma(3) di questo articolo, di parti aderenti a questo accordo, le quali abbiano diritto nel complesso a non meno di un terzo di seggi non sionisti del Conaiglio, com'è indicato nella lista annessa, salvo le modificazioni della lista stessa che il Consiglio potrà apportare secondo l'art 5(2), l'Organizzazione Sionistica può dar notizia del ritiro nel modo e alle condizioni prescritte dal comma(2) e appena tale notizia sia diventata esecutiva, la Rappresentanza allargata, com'è costituita in base a questo accordo, sarà sciolta. Senza pregiudicare il diritto dell'Organizzazione Sionistica di ritirarsi secondo le norme di questo comma, sarà dovere del Presidente della Rappresentanza, prima che la notizia del ritiro dell'Organizzazione Sionistica abbia effetto esecutivo, di far in modo che la questione sia portata dinanzi al Consiglio e di convocare a questo scopo se necessarie una seduta straordinaria del Consiglio stesso.

(5) Nel caso che si debba procedere allo scioglimento della Rappresentanza secondo le norme di questo articolo, la risoluzione o qualunque altro atto adottata dal Consiglio a questo riguardo, insieme con un esposto in cui si dia comunicazione del voto preso al riguardo dal Consiglio, sarà allegata agli atti del Consiglio stesso, ed una copia del medesimo vidimata dal Presidente della Rappresentanza sarà da lui inviata al Segretario dell'Organizzazione Sionistica per essere trasmessa al Governo della Potenza Mandataria.

MODIFICAZIONI

13. Questo accordo, ad eccezione dell'art. 3 e dell'art. 4(2) può essere modificato in una seduta del Consiglio con un voto di non meno di due terzi di tutti i membri del Consiglio, come risulterà costituito a quell'epoca.

Per ogni modificazione dell'art. 3 e dell'art. 4(2) sarà necessario il voto di non meno di tre quarti di tutti i componenti il Consiglio a quell'epoca.

Nessun emendamento potrà essere preso in considerazione da una seduta del Consiglio, se non sia stata data comunicazione per iscritto della seduta e dei termini della proposta di modificazione ai membri

del Consiglio almeno tre mesi prima.

REGOLAMENTO =

Il Comitato Amministrativo sarà autorizzato a compilare un regolamento, che non sia incompatibile con questo accordo e tratti di questioni concernenti la direzione degli affari della Rappresentanza, compreso:

- (i) Il periodo di notifica richiesto per le sedute comprese quelle straordinarie: a) del Consiglio, b) del Comitato Amministrativo;
- (ii) Il numero legale richiesto per le sedute: a) del Consiglio, b) del Comitato Amministrativo, o le norme procedurali che regolino quelle sedute;
- (iii) Il metodo di nomina, la durata di carica, le funzioni del Presidente o del Presidente aggiunto, del Presidente a latere o del Vice Presidente del Consiglio, e quelle del Presidente e del Presidente a latere del Comitato Amministrativo, e il modo con cui saranno colmate le vacanze interinali di tali uffici.

Questo regolamento sarà presentato alla seduta del Consiglio che seguirà a quella del Comitato Amministrativo in cui esso è stato adottato, e non avrà effetto se non sarà stato confermato dal Consiglio.

ENTRATA IN VIGORE DELL'ACCORDO =

Questo accordo entrerà in vigore dal giorno della sua firma una copia sarà immediatamente tra-

omessa dall'Organizzazione Sionistica al Governo della
Potenza Mandataria, alla quale dovrà chiedere di rico-
noscere la Rappresentanza Ebraica allargata per la Pa-
lestina costituita da questo accordo in qualità di Rap-
presentanza Ebraica come prevista dal Mandato e dovrà
pure chiedersi di dare assicurazione che nel caso di
scioglimento della Rappresentanza allargata come è
previsto qui, l'Organizzazione Sionistica sarà considera-
ta di avere, in tutti i rispetti ai fini dell'Articolo
4 del Mandato per la Palestina, lo stesso statuto che
possedeva prima dell'allargamento della Rappresentanza
Ebraica,

firmato a Zurigo l'8 av. 5689 (14 agosto 1929).

LISTA RIPARTIZIONE SEGGI DEL CONSIGLIO DELLA RAPPRESENTANZA EBRAICA
(Jewish Agency) per la Palestina.

La tabella seguente dimostra la ripartizione dei seggi che non siano dell'Organizzazione Sionistica, nel Consiglio della Rappresentanza

Argentina	1	Italia	1
Austria	2	Lettonia	1
Belgio	1	Lituania	1
Impero Britannico		Olanda	1
Gran Bretagna e Irlanda	7		
Canada	1	Africa del Nord (Marocco, Algeria e Tunisia)	1
Africa del Sud	1	Palestina	6
Australia e Nuova Zelanda	1	Polonia	14
India	1	Romania	6
Bulgaria	1	Svizzera	1
Cecoslovacchia	3	Stati Uniti d'America	44
Egitto	1	Jugoslavia	1
Francia	4		77
Germania	7		34
Grecia	1		111
Ungheria	2	Da destinarsi da parte	

34 del Consiglio a qualche

altro paese o gruppo di paesi che potranno richiedere
di farsi rappresentare

Totale

112
